

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2420

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SALVI, LUSSIGNOLI, ROSINI

Presentata il 21 settembre 1978

### Norme sulla produzione e distribuzione di calore

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — La crisi dell'energia, addebitata in un primo tempo alla guerra del Kippur, e qualificata come una manifestazione di dominio assoluto dei Paesi produttori, in effetti, quale che sia stata l'occasione, non ha imposto soltanto l'approfondimento delle tecniche produttive e la revisione di alcune impostazioni di politica economica, ma anche un'ampia rivisitazione di istituti tradizionali dell'ordinamento giuridico.

2. — Soltanto a prima vista, infatti, può apparir casuale il rinnovato interesse della dottrina intorno ad istituti che già un secolo fa venivano ricordati come « reliquie della proprietà collettiva », tanto se ne era rarefatta la presenza nelle nostre zone montane.

Gli storici del diritto riportano in proposito significativi brocardi: ma quando si parla di proprietà che *nec per reges nec per leges tolli possunt*; quando la inalienabilità, l'indivisibilità, il perpetuo vincolo di destinazione si dicono stabiliti *ne cives ad arma venient*, o anche soltanto *ne inopem vitam ducerent*, più che alla proprietà indivisa della terra o all'esercizio collettivo di alcuni diritti caratteristici di una società rurale — come il pascolo, il legnatico, il rifabbrico, ecc. — il pensiero corre ad altri beni, materiali ed immateriali: l'aria, l'acqua, l'energia. Forse, ancora più lontano, il pensiero corre agli elementi fondamentali dell'antica cosmogonia: terra, aria, acqua, fuoco.

*Nec per reges*: cioè nemmeno lo Stato può appropriarsi, per disporre discrezionalmente, di questi elementi fondamentali

di natura loro indivisibili nella proprietà e nello stesso uso: e si noti che ciò non ha nulla a che vedere con la conservazione o la soppressione di un regime privatistico della proprietà, perché così come nessun regime nega natura privata ai beni di consumo o agli strumenti di lavoro, qualunque regime privatistico ammette la demanialità di determinati beni.

Le polemiche sull'insediamento degli impianti elettrici e più generalmente industriali, confermano, per scendere al concreto, il convincimento popolare che nemmeno lo Stato può appropriarsi l'atmosfera: esso deve, se mai, garantirne la generale fruibilità e comunque il rispetto.

3. — Universalizzato, ridotto alla sua essenziale natura, ogni bene sembra dotato di una forza centripeta, carico di una *vis atractiva*, che mentre ne rende appetibile l'impossessamento fa gravitare intorno ad esso altri beni di minor peso; così il pugno di neve diventa valanga, i prodotti della coltivazione si chiamano frutti della terra (cioè del suo proprietario), l'uomo colto moltiplica le sue conoscenze, il banchiere le sue ricchezze: in virtù di un principio che il diritto definisce come accessione.

Il divieto di immissione non soltanto *in re aliena*, ma altresì ed a maggior ragione in un bene pubblico, come l'atmosfera e come l'acqua, può considerarsi un corollario di tale principio: in altri termini, il titolare di un bene può opporsi ad ogni immissione considerata dannosa, o può consentirla acquisendone la disponibilità.

4. — Allo stato attuale della tecnica può risultare difficile se non impossibile evitare dispersione di calore da impianti industriali.

Si dovrebbe quindi determinare un divieto di dispersione di calore nell'atmosfera e nell'acqua; e non potendosi oggi ipotizzare un divieto assoluto, la dispersione dovrebbe essere subordinata all'autorizzazione di chi rappresenta i fruitori di tali beni: Stato (e per esso Ministero dell'industria) o regione? Se, soprattutto

per quanto concerne l'acqua, il nostro ordinamento sembra fortemente regionalistico, sarebbe forse opportuno sottolineare la natura generalissima di questo interesse, riconoscendo la competenza dell'Amministrazione centrale, salvo poi prevedere la delega alle regioni.

A sua volta, prima di autorizzare la dispersione, l'Amministrazione dovrebbe considerare che bene protetto non è soltanto l'atmosfera e l'acqua, ma proprio anche e principalmente l'energia, e quindi dovrebbe convogliare il calore residuo verso una sua possibile utilizzazione o quantomeno conservazione: e per il principio dell'accessione, il calore — oggi « regalato » (e non sempre gradito!) ai pesci o agli uccelli — dovrebbe passare gratuitamente all'Amministrazione.

5. — Nell'affermare che l'energia è un bene strategico per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, la Camera dei deputati approvò il 5 ottobre 1977 una mozione che tra gli altri obiettivi poneva la sperimentazione di tutte le forme di produzione integrata di energia e di calore, il superamento degli sprechi incentivando anche finanziariamente tutte le operazioni a ciò finalizzate, nonché la promozione e l'intervento delle iniziative a livello dei poteri locali.

6. — Il CIPE si è rifatto a questa mozione, per ribadire il ruolo fondamentale degli Enti locali, sollecitando nuove forme di imprenditorialità energetica a livello locale con particolare riguardo a cicli produttivi combinati di energia e di calore, e nel piano energetico approvato il 23 dicembre 1977 rivolge una particolare attenzione alla possibilità di perseguire risparmi energetici attraverso una politica che abbinò produzione di elettricità e produzione di calore, ricordando come già una risoluzione CEE del 17 settembre 1974 (su *Gazzetta Ufficiale* C.E. n. 153 del 9 luglio 1975) suggerisce di razionalizzare l'utilizzo dell'energia, con la produzione mista di calore e di elettricità tanto nel settore industriale quanto in quello del riscaldamento urbano.

È noto infatti che dove la fattibilità tecnica e di mercato lo permetta, il risparmio conseguito attraverso la produzione abbinata è estremamente elevato e a tal fine il CIPE suggeriva una normativa intesa a:

a) permettere agli Enti locali gestori di centrali combinate (che non siano già distributori di energia) di effettuare scambi con altri enti od imprese diverse dall'ENEL in modo da realizzare un'ottimizzazione dell'esercizio, obbligando, in caso di impossibilità, l'ENEL a ritirare la energia prodotta, in tutto o in parte, a condizioni da concordare, prevedendo in caso di mancato accordo l'intervento del Ministero dell'industria;

b) agevolare fiscalmente o quanto meno non penalizzare, gli utenti del riscaldamento (attualmente assoggettati all'IVA in ragione del 14 per cento contro il 6 per cento per il gas e l'energia elettrica); come incentivo agli investimenti si potrebbe autorizzare la detrazione dell'IVA maggiorata, come concesso alle imprese manifatturiere dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;

c) prevedere anche per le centrali elettrocalogene le integrazioni dell'apposita Cassa nazionale per il maggior onere termico, in misura unitaria pari a quelle di analoghe centrali « semplici »;

d) disciplinare l'abbinamento della produzione di elettricità e di calore ad uso industriale.

Il piano suggeriva di superare rapidamente gli impedimenti di carattere legislativo che ostacolano l'ottimizzazione delle rese.

7. — Nell'approvare la relazione ministeriale con i punti su indicati, il CIPE puntualizzava in primo luogo la necessità di verificare tra ENEL, aziende industriali e aziende municipalizzate, proposte operative intese a realizzare tutte le volte che ne esistono i presupposti tecnici ed economici, forme di produzione congiunta di energia elettrica e di calore, rimuovendo ogni eventuale ostacolo di natura legisla-

tiva ed amministrativa, e sollecitava il Ministero per l'industria a sottoporre al CIPE direttive da impartire all'ENEL al fine di mettere in atto concreti progetti anche in collaborazione con aziende municipalizzate.

8. — Senza la pretesa di risolvere tutti i problemi posti dal piano energetico, questa proposta è intesa appunto a rimuovere alcuni ostacoli che ritardano singolarmente la realizzazione di soluzioni già notevolmente avanzate in altri Paesi.

Resterà in particolare da risolvere un problema di equa distribuzione dei costi e dei vantaggi conseguenti a queste operazioni: la produzione combinata di energia e di calore consente infatti un risparmio valutario, che a titolo d'esempio per la sola città di Brescia è stato valutato nell'ordine di alcuni milioni di dollari all'anno, ma ovviamente a vantaggio della collettività nazionale, mentre per quanto riguarda l'azienda di gestione tale vantaggio è controbilanciato dall'onere di ammortamento degli impianti: parrebbe equo prevedere una compartecipazione dell'ente gestore a questi vantaggi, o alternatively una compartecipazione dello Stato agli ammortamenti.

Quest'ultima soluzione pare più agevolmente percorribile e più coerente con il nostro sistema tributario.

9. — Il problema era già stato affrontato dal legislatore nelle norme sulla localizzazione delle Centrali elettro-nucleari e sulla produzione e l'impiego di energia elettrica: l'articolo 11 della legge 2 agosto 1975, n. 393, prevede infatti che la costruzione e l'esercizio di stabilimenti per la produzione e la distribuzione di vapore acqueo, acqua calda o altra fonte termica di riscaldamento possano rientrare tra le attività assunte dai comuni a' sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, sulle aziende municipalizzate, e che a tal fine possano godere delle agevolazioni finanziarie disposte dalla legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata con legge 3 novembre 1971, n. 1069.

Come tuttavia ha osservato il CIPE nella citata deliberazione 23 dicembre 1977 questi anni hanno visto un approfondimento nel paese di tutta la problematica energetica; non solo, ma nel frattempo si è sviluppato un primo esperimento su scala urbana, nella città di Brescia, mentre anche in altri Paesi il problema è stato approfondito: proprio in questo stesso periodo anche l'Assemblea nazionale francese nel discutere un disegno di legge governativo non manca di prendere in particolare considerazione anche l'esperienza bresciana.

10. — D'altra parte, tra i rimedi adottati in tutto il mondo contro l'inquinamento atmosferico, il coordinamento degli impianti di riscaldamento (così da avere un unico, sofisticato impianto di depurazione), è certamente il più diffuso: il « riscaldamento urbano » sotto questo profilo può essere paragonato ad una sorta di rete fognaria dell'atmosfera che nelle città più civili è venuta a sostituire il disperdimento individuale dei fumi, convogliati da milioni di camini in unica ciminiera, come la fognatura urbana sostituisce nelle città le fosse biologiche senza che ciò sia visto come una lesione della libertà individuale.

Si conoscono così 150 reti urbane in Francia, quasi 500 in Germania delle quali un centinaio a recupero, 1000 in Russia, ecc.

L'Italia in questo campo arriva ultima: salvo alcuni quartieri di grosse città, finora risulta in esercizio soltanto la rete di Brescia, mentre sono in corso di progettazione le reti di Mantova e Modena. Si deve peraltro tener presente il clima più temperato delle nostre città.

11. — Un riscaldamento centralizzato consente anche altri vantaggi: risparmio di spazi negli edifici, economia di manodopera, possibilità di rapida scelta tra più combustibili, perequata distribuzione del calore e dei suoi costi tra tutti i cittadini.

12. — Il problema tuttavia assume oggi una particolarissima attualità nella politica dell'energia.

Si vanno infatti moltiplicando in ogni sede i dibattiti sulle cosiddette fonti alternative — il sole, il vento, le maree, le pompe di calore, ecc. — ma anche in questo campo il nostro paese detiene il poco invidiabile primato di non preoccuparsi della prima, più elementare risorsa: il risparmio.

Orbene, il riscaldamento sperpera energia nobile in funzione di risultati che si possono agevolmente ottenere in altro modo: anche qui, duole rilevare il nostro ritardo nel progettare centrali elettrocalogene.

13. — Il progetto francese prevede l'istituzione di un « comitato per le opzioni energetiche » da finanziare con un pur modesto canone su tutti i prodotti energetici. La più volte ricordata deliberazione CIPE 23 dicembre 1977 ha già raccomandato anche in Italia modifiche istituzionali che consolidando le strutture organizzative del Ministero dell'industria riconducano la politica energetica ad unica struttura amministrativa a livello di Governo in luogo dell'attuale pluralità di organi decisionali ed operativi, ad una soluzione, quindi, che dovrebbe risultare più efficace di quelle puramente consultive previste in Francia ed in Inghilterra.

Come s'è detto comunque, questa proposta non intende affrontare l'intero problema della politica energetica, e pertanto non entra in quest'ordine di idee. Si propone invece l'affidamento al CNR di un particolare compito di ricerca — e di controllo delle sperimentazioni non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto quello economico — finanziando tale attività con il gettito di un sovrapprezzo che già di per sé assume il carattere di stimolo al superamento degli sprechi.

Si tenga d'altra parte presente che anche la CEE raccomanda progetti dimostrativi che consentano risparmi d'energia: vedi pareri del Comitato economico e sociale (su *Gazzetta Ufficiale* C. E. 30 novembre 1977) e del Parlamento europeo (su *Gazzetta Ufficiale* C. E. 12 dicembre 1977).

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

14. — Orbene, come ha giustamente osservato il presidente dell'A.S.M. di Brescia nell'illustrare l'unica iniziativa italiana finora operante (Luciano Silveri, *Conservare l'energia, l'esperienza bresciana di tele-riscaldamento con produzione combinata di energia e di calore - sua estensibilità*), non tutti hanno la vocazione del pioniere e non sempre esistono le condizioni di frontiera. Negli altri paesi europei il tele-riscaldamento si è diffuso anche perché esistevano le condizioni legislative che lo hanno permesso e incentivato.

Infatti le perplessità in ordine alla redditività dell'impresa, soprattutto per l'onerosità della rete, sono superabili a condizione che:

il denaro sia agevolmente ottenibile;

il suo costo sia contenuto;

la fase di avviamento sia la più rapida possibile.

La prima condizione può considerarsi almeno parzialmente realizzata: la legge 2 agosto 1975, n. 393, articolo 11, consente espressamente agli enti locali di accedere al credito industriale a medio termine per investimenti nel settore energetico, senza compromettere le normali linee di credito loro riservate per altre opere pubbliche.

La seconda suggerisce incentivi che si concretizzano nella concessione di aiuti finanziari in conto capitale e di abbattimento del tasso di interesse. Si tratterebbe in fondo di destinare agli imprenditori una conveniente parte dei vantaggi che l'economia nazionale riceve dall'iniziativa.

La terza condizione suggerisce l'introduzione di uno strumento legislativo che assicuri all'imprenditore sicurezza di programmazione negli allacciamenti dell'utenza alla rete, salvi i vincoli di una razionale politica del territorio.

Iniziative del primo tipo sono diffuse in quasi tutti i paesi della Comunità. Iniziative del secondo tipo stanno per essere varate in taluni paesi come la Francia.

La situazione ad oggi nella CEE si può sintetizzare come segue:

Belgio: interventi di abbattimento dell'interesse sul capitale impiegato nella

misura di: 5 per cento per cinque anni sui tre quarti dell'investimento; 4 per cento per sei anni sui cinque sestimi dell'investimento.

La legge prevede inoltre la facoltà di accelerare gli ammortamenti, nonché l'esonerazione dalla tassa sui beni immobiliari;

Danimarca: contributi in conto capitale sino al 40 per cento del valore dell'investimento e della concessione di prestiti agevolati;

Francia: contributi in conto capitale sino al 25 per cento degli investimenti e prestiti agevolati sino al 70 per cento dell'immobilizzo;

Germania Federale: sgravi fiscali — ricchezza mobile —, fino ad importi pari al 7,5 per cento del valore degli investimenti. Ulteriori provvedimenti, in fase di approvazione, prevedono sovvenzioni dirette fino al 35 per cento del capitale investito (55 per cento per la zona di Berlino).

Sono altresì concessi prestiti a tasso agevolato — non superiore al 7 per cento — e sovvenzioni per particolari progetti, aventi carattere di sperimentazione o ricerca applicata;

Olanda: contributi in conto capitale di almeno il 25 per cento pagabile per almeno tre quarti al momento stesso dell'approvazione del programma di investimento;

Gran Bretagna: contributi in conto capitale per un valore dal 15 al 20 per cento dell'immobilizzo per progetti che superano l'investimento di 100.000 sterline;

Irlanda: contributi in conto capitale fino al 35 per cento dell'ammontare degli investimenti finanziari a risparmi energetici. Sono previste sovvenzioni a studi di fattibilità e di progettazione.

15. — L'esperienza degli altri Paesi dimostra quanto sia assurdo mantenere isolato l'esperimento bresciano, che finora appare valido anche senza particolari incentivazioni.

Ma proprio per promuovere l'estensione del teleriscaldamento in Italia (il rapporto Waes indica esplicitamente Milano, Torino, Firenze e Bologna come città particolarmente idonee, cfr. rapporto Waes Italia: *Le alternative strategiche per una politica energetica*, Milano IEFE 1977), questa proposta suggerisce alcune agevolazioni che potrebbero accelerare, grazie a una più estesa introduzione del teleriscaldamento, un alleggerimento della bilancia dei pagamenti di alcune centinaia di milioni di dollari.

16. — Trattandosi di una provocazione, non sembra necessario addentrarsi nella analisi dell'articolato.

Basti qui osservare che per quanto concerne l'istituzione di un contributo proporzionato all'energia perduta, la soluzione proposta trova qualche riscontro nella disciplina francese intesa a potenziare la ricerca scientifica in questo campo; l'istituzione di un fondo trova un precedente anche in Italia, per esempio nella legge sul sovraccanone a favore dei bacini imbriferi montani (legge 27 dicembre 1953, n. 959).

17. — Per non inventare inutilmente altri istituti giuridici, si è fatto esplicito ri-

ferimento al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che disciplina le imprese degli enti locali: i proponenti non ignorano le autorevoli proposte di revisione di tale disciplina, con le quali peraltro l'indicazione odierna lungi dal contrastare dovrebbe trovare più adeguata applicazione.

18. — Così pure, è parso inutile disciplinare analiticamente le procedure di esproprio, risultando preferibile inserire gli impianti di teleriscaldamento nelle opere di pubblica utilità.

19. — L'articolo 11 propone di risolvere eventuali contrasti di interessi con i criteri previsti dal codice civile in materia di acque (articolo 911), affidando al Ministro dell'industria una decisione definitiva, soggetta cioè ai normali gravami giurisdizionali.

20. — Di particolare rilievo pare il suggerimento (articolo 19) di introdurre una tariffa omogenea per disincentivare la costruzione di impianti legati ad interessi particolaristici.

Le agevolazioni fiscali vengono proposte entro gli schemi già contenuti in leggi in vigore.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### PRODUZIONE DI CALORE.

##### ART. 1.

Chi costruisce o gestisce un impianto — comunque destinato — di potenza termica nominale superiore a 1.000 Mcal/ora deve dichiarare alla regione la quota di calore che nell'impianto viene prodotto od utilizzato, e le condizioni tecniche e commerciali di cessione del calore residuo, o comunque potenzialmente disponibile.

##### ART. 2.

La regione pubblica sul bollettino ufficiale un elenco di tali dichiarazioni, e gli enti locali di cui all'articolo 3 possono chiedere l'assegnazione del calore residuo per alimentare una rete di distribuzione già esistente o da costituire.

In difetto di accordo, le condizioni sono fissate, sentite le parti ed il CIP, con decreto del Ministro dell'industria, in modo da non compromettere il processo produttivo né il programma finanziario dell'impresa che costruisce o gestisce l'impianto.

##### ART. 3.

La dispersione di calore nell'atmosfera o nell'acqua in misura superiore a 1.000 Mcal/ora è subordinata all'autorizzazione della regione, la quale prima di concederla deve interpellare il comune nel cui territorio si verifica la dispersione e — ove questo non sia in grado di utilmente assorbirlo — i titolari di reti di riscaldamento eventualmente gestite nel raggio di 25 chilometri.

## ART. 4.

L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un contributo proporzionato all'energia perduta, salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni a terzi, da versare su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministero dell'industria, il quale provvede alla ripartizione a sensi del titolo IV.

Il contributo è fissato in un decimo del rapporto tra energia dispersa ed energia totale ed è determinato caso per caso con provvedimento anche forfettario della regione, sulla base di apposito regolamento ministeriale quando non sia possibile o conveniente effettuare la misura.

Per gli impianti esistenti, il contributo è ridotto ad un decimo nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 5.

L'ENEL, le aziende municipalizzate e le imprese autoproduttrici di energia elettrica devono assicurare la produzione di elettricità in modo che il rendimento energetico ed economico delle loro centrali termoelettriche sia il più possibile elevato, sviluppando in particolare la produzione combinata di elettricità e calore, e favorendo, d'intesa con gli enti locali, lo sviluppo delle reti di distribuzione del calore.

Conseguentemente, salvo motivata autorizzazione ministeriale, ogni nuova centrale termica dovrà combinare la produzione di elettricità e calore.

## ART. 6.

I titolari degli impianti di produzione di calore raccordati ad una rete di distribuzione devono tempestivamente preavvertire il gestore di ogni eventuale variazione dei programmi tecnici e non possono distaccarli prima di aver concordato l'ulteriore approvvigionamento, anche indiretto, di calore.

## ART. 7.

I comuni e le province possono assumere, ai sensi e con le modalità indicate nel testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione, l'acquisizione, la distribuzione e il trasporto di vapore, acqua calda o altro vettore termico, anche abbinati alla produzione di energia elettrica, alla dissalazione delle acque, all'incenerimento dei rifiuti.

## TITOLO II

## DISTRIBUZIONE DI CALORE.

## ART. 8.

L'ente locale può predisporre un piano per la distribuzione del calore relativamente a tutto o parte del territorio amministrato.

Il piano è approvato dalla regione a condizione che risultino documentati l'utilità e l'equilibrio del programma finanziario relativo alla realizzazione. Il provvedimento della regione delimita, in conformità con le prescrizioni urbanistiche, per una durata non inferiore a 15 e non superiore a 50 anni, la competenza territoriale, con le eventuali zone di sviluppo prioritario, ed i diritti e gli obblighi del gestore.

## ART. 9.

L'approvazione equivale, ad ogni effetto, alla dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere previste nel programma di massima sottoposto dall'ente, il quale potrà eseguire le opere stesse e gestire il servizio in esclusiva, direttamente, o a mezzo di propria azienda municipalizzata, consortile o provincializzata secondo il testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, o a mezzo di concessione a privati o ad altre aziende anche municipalizzate.

## ART. 10.

Il piano potrà prevedere impianti di produzione combinata di energia e calore, di stoccaggio, reti principali e secondarie di distribuzione, condutture e raccordi con le utenze e con i fornitori.

## ART. 11.

Gli enti di Stato e locali possono opporsi al piano quando contrasti con i loro programmi commerciali, con ricorso al Ministro dell'industria che decide definitivamente valutando gli interessi in gioco nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'economia generale del paese.

## ART. 12.

Quando alle spese per la costruzione della rete o per la produzione del calore partecipino in misura rilevante anche enti pubblici non locali o privati, potrà essere costituita una società a prevalente capitale pubblico (cui potranno partecipare comunque l'ENEL e la SNAM), sempre riservata all'ente locale la titolarità del servizio anche se gestito da privati in qualità di concessionari, o da aziende anche municipalizzate.

## ART. 13.

Nel territorio previsto da un piano approvato, ogni impianto nuovo ed ogni nuovo collegamento di impianti anche già esistenti di condizionamento o di produzione di calore per una potenza superiore a 1.000 Mcal/ora dev'essere collegato alla rete di distribuzione di calore, salvo deroga autorizzata di anno in anno dall'ente titolare della rete, sentita la regione.

La deroga si intende concessa in difetto di risposta negativa entro 4 mesi dalla domanda.

Il rifiuto di deroga dev'essere motivato.

## ART. 14.

Entro 10 anni dall'approvazione di un piano tutti gli impianti di condizionamento e/o produzione di calore esistenti nella zona servita devono essere collegati alla rete urbana, quando utilizzino prodotti energetici indicati nel decreto di riconoscimento in misura complessivamente superiore a 10 TEP.

## ART. 15.

Anche prima di tale data l'ente titolare della rete può imporre l'allacciamento di tutti quegli impianti che sia in grado di servire a condizioni non peggiori di quelle in atto.

## ART. 16.

L'ente titolare della rete può vietare l'attivazione di nuovi impianti di riscaldamento, condizionamento o produzione di calore di potenza superiore a 100 Mcal/ora - esclusi gli impianti di emergenza - nella zona che la rete è in grado di servire.

## ART. 17.

L'attivazione di una rete approvata di distribuzione di calore consente nella zona servita la rescissione dei contratti di riscaldamento o condizionamento, o di fornitura di prodotti energetici, alle parti che si allaccino alla rete, con il solo rimborso delle spese vive e senza il risarcimento del mancato profitto.

Ogni onere potrà essere assunto dal gestore della rete di distribuzione del calore.

## TITOLO III

## TARIFFE.

## ART. 18.

Dove la distribuzione di calore avvenga mediante una rete prevista da un piano approvato, gli oneri di allacciamento, il nolo contatore ed il corrispettivo del

calore distribuito vengono determinati dai Comitati provinciali prezzi con tariffa possibilmente binomia, in modo da contemperare le esigenze di copertura di ogni spesa (compreso l'ammortamento degli impianti) da parte del gestore della rete con l'economicità della fornitura per l'utente rispetto all'impiego di sistemi alternativi di riscaldamento o di condizionamento.

#### ART. 19.

Il gestore della rete prevista da un piano approvato quando non ritenga di allacciare alla rete un utente nella zona di sviluppo prioritario, è legittimato a somministrare anche indirettamente forniture termicamente equivalenti (elettricità, metano, gas di petrolio liquefatto, ecc.), a tariffa commisurabile e comunque non superiore a quella autorizzata per la fornitura di calore.

### TITOLO IV

RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE.

#### ART. 20.

Il contributo di cui all'articolo 4 è devoluto per il 50 per cento al CNR per studi, ricerche ed esperienze sulla produzione e la distribuzione del calore. I risultati di tali attività potranno essere gratuitamente utilizzati dagli enti locali interessati.

#### ART. 21.

Il residuo 50 per cento è destinato alla copertura degli oneri indicati al titolo V, nonché alla concessione di contributi di avviamento agli enti che abbiano realizzato impianti di produzione e distribuzione di calore.

I primi fondi verranno utilizzati per la verifica dei risultati raggiunti nelle reti esistenti e per la loro conseguente ottimizzazione.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FISCALI.

## ART. 22.

Per il finanziamento delle spese necessarie per la costruzione di nuovi impianti, o per l'ampliamento, il miglioramento, l'ammodernamento e l'attrezzatura di impianti già esistenti, o per il riscatto o comunque l'acquisizione degli impianti e delle attrezzature, gli enti locali e le loro aziende sono autorizzati anche in deroga alle limitazioni prescritte dagli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti per il credito a medio e lungo termine, con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con gli enti ed istituti di diritto pubblico e finanziari, assicurativi e previdenziali che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali o di pubblico interesse.

## ART. 23.

A garanzia di tali mutui gli Enti ed Istituti finanziari sono autorizzati ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie e straordinarie accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla Commissione amministratrice e deliberato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consortile a sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, o di quelle determinate nel piano tecnico finanziario approvato in via definitiva dal Consiglio comunale e dagli Organi di controllo.

Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente devono essere sottoscritte dal direttore e dal tesoriere esattore delle Aziende municipalizzate e controfirmate dal sindaco del comune o dal presidente dell'Assemblea consortile; agli effetti della garanzia esse sono equiparate

alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui al primo comma, nonostante ogni disposizione contraria.

Questa disposizione si applica agli impianti esistenti ed a quelli previsti dai comuni o dalle loro aziende speciali già costituite o costituende.

#### ART. 24.

L'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli utenti allacciati alle reti di distribuzione previste da un piano è equiparata a quella in vigore per l'acqua.

#### ART. 25.

*(Deduzione straordinaria IVA).*

Gli investimenti in questo settore godono delle agevolazioni disposte dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

### TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER GLI IMMOBILI LOCATI E  
PER I CONDOMINI.

#### ART. 26.

Quando l'immobile compreso in zona servita dalla rete sia locato, il proprietario può gravare il canone di interessi ed ammortamento in ratei eguali che in 9 anni consentano il pagamento dell'intera spesa per l'allacciamento e per la sostituzione degli impianti di riscaldamento.

#### ART. 27.

Nei condomini, le spese per l'allacciamento e per la sostituzione degli impianti di riscaldamento sono equiparate ad ogni effetto a quelle di manutenzione straordinaria.

#### ART. 28.

Quando la maggioranza dei condomini sia favorevole all'allacciamento, l'inquilino

può surrogarsi al proprietario dissenziente nell'anticipare la quota di spesa, riducendo il canone di interessi ed ammortamento in ratei che consentano il pagamento dell'intera spesa nella durata della locazione.

## TITOLO VII

### PUBBLICITÀ NEL CAMPO DELL'ENERGIA.

#### ART. 29.

Il Ministro dell'industria può vietare ogni pubblicità atta a favorire l'aumento dei consumi di energia o a contrastare l'azione del Governo per un più razionale uso dell'energia.

Il decreto indica gli organi competenti al controllo.

#### ART. 30.

Il Ministro dell'industria può disporre con proprio decreto che il consumo energetico, in condizioni normali di utilizzazione, venga indicato sugli apparecchi, materiali, impianti in commercio, può inoltre disporre che nella vendita e nella locazione di immobili vengano indicate le caratteristiche di fornitura energetica destinata a riscaldamento, condizionamento, produzione di acqua calda.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI PENALI.

#### ART. 31.

Chi contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 500.000 a 500 milioni, salvo che il fatto non integri gli estremi anche di altri reati, e salvo il risarcimento di eventuali danni.

## ART. 32.

Le contravvenzioni possono essere accertate anche dai funzionari della rete di riscaldamento appositamente delegati dall'ente gestore.

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI FINALI.

## ART. 33.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria potrà stabilire con regolamento le modalità applicative della presente legge.

Nello stesso termine il Ministro potrà coordinare in apposito testo unico le disposizioni della presente legge con le altre che disciplinano la materia.